

Edizione di martedì 5 luglio 2016

IMU E TRIBUTI LOCALI

[Esenzione IMU abitazione principale: serve almeno la fusione fiscale](#)

di Fabio Garrini

DICHIARAZIONI

[La deducibilità dei contributi nel modello Unico PF](#)

di Luca Mambrin

IVA

[Le cessioni di beni a viaggiatori extracomunitari](#)

di Marco Peirolo

ADEMPIMENTI

[Il Registro Imprese sta verificando le PEC](#)

di Laura Mazzola

DICHIARAZIONI

[Chi non applica gli studi di settore](#)

di Federica Furlani

IMU E TRIBUTI LOCALI

Esenzione IMU abitazione principale: serve almeno la fusione fiscale

di Fabio Garrini

Con la recente **circolare 27/E/2016**, l'Agenzia delle entrate interviene per evidenziare le modalità per realizzare, a livello catastale, una **"unione di fatto ai fini fiscali"** di **due unità immobiliari** che non possono essere fuse (ad esempio perché di proprietà di due soggetti diversi); tale indicazione è utile per gestire l'eventualità in cui una famiglia possiede una **abitazione principale che catastalmente è divisa** e dove il marito è proprietario di una frazione di questa, mentre la moglie è proprietaria dell'altra, situazione che comporterebbe l'impossibilità di fruire dell'esenzione IMU e TASI per l'abitazione principale.

I requisiti per l'esenzione

Ai fini **IMU e TASI** (la definizione è identica), l'abitazione principale è quell'immobile nel quale il contribuente abbia stabilito **dimora e residenza** e che risulti, a livello catastale, come **un'unica unità immobiliare**. Con riferimento a tale secondo requisito, a differenza di quanto accadeva sino al 2011 ai fini ICI (ove, a dispetto delle risultanze catastali, ciò che rilevava era l'effettivo utilizzo dell'immobile, come stabilito dalla Corte di Cassazione nelle sentenze 25902/08, 25729/09, 3393/2010 e 20567/11), nei tributi comunali attuali la regola è molto più stringente: il contribuente che **utilizza come unica abitazione immobili che catastalmente sono separati**, non potrà considerarli entrambi abitazione principale ma, al contrario, solo per uno potrà invocare le agevolazioni per l'abitazione principale, mentre l'altro dovrà scontare l'imposta sulla base dell'aliquota ordinaria stabilita dal Comune. Il contribuente non può, quindi, applicare le agevolazioni per più di una unità immobiliare, **a meno che non abbia preventivamente proceduto al loro accatastamento unitario**.

Ma questo, in alcune situazioni, potrebbe non dimostrarsi possibile.

La fusione ai "fini fiscali"

Nella circolare 27/E/2016 l'Agenzia osserva che **non è**, di norma, **ammissibile la fusione di unità immobiliari**, anche se contigue, **quando per ciascuna di esse sia riscontrata l'autonomia funzionale e reddituale**, e ciò indipendentemente dalla titolarità di tali unità. Tuttavia, se a

seguito di interventi edilizi vengono meno i menzionati requisiti di autonomia, pur essendo **preclusa la possibilità di fondere in un'unica unità immobiliare** i due originari cespiti in presenza di **distinta titolarità**, per dare evidenza negli archivi catastali **dell'unione di fatto ai fini fiscali** delle eventuali diverse porzioni autonomamente censite, è necessario presentare, tramite Doc.Fa. due distinte dichiarazioni di variazione, relative a ciascuna delle menzionate porzioni.

Sul punto l'Agenzia osserva che **non è sufficiente** richiedere ai competenti Uffici dell'Agenzia delle entrate solo l'inserimento di un'apposita **annotazione** negli atti catastali, senza che siano state presentate le dichiarazioni di variazione.

L'Ufficio competente dell'Agenzia delle entrate, immediatamente dopo la registrazione in banca dati catastale delle menzionate dichiarazioni di variazione, provvede ad inserire, negli atti relativi a ciascuna porzione immobiliare, la seguente annotazione **"Porzione di u. i. u. unita di fatto con quella di Foglio xxx Part. yyy Sub. zzzz. Rendita attribuita alla porzione di u.i.u. ai fini fiscali"**.

In definitiva la **fusione** tra porzioni di beni immobili che rende “unico” l’immobile può avvenire soltanto qualora i **diritti reali di possesso siano omogenei**, cioè solo se tutti i beni da fondere appartengano alla stessa ditta e vi sia quindi coincidenza di soggetti, titoli e quote. Se gli immobili sono di diversi titolari (come nel caso precedentemente descritto, dove i due coniugi sono autonomamente proprietari di diverse porzioni) occorre **almeno procedere ad una “fusione di fatto”**.

Ora, malgrado la norma IMU e TASI sia piuttosto secca nel richiedere che l’immobile sia catastalmente unito, la descritta procedura rende **equivalente la situazione ad una fusione, almeno sotto il profilo fiscale**. Pertanto, qualora i contribuenti si trovassero con due pozioni di immobile con diverse titolarità, al fine di poter beneficiare dell’esenzione IMU e TASI su entrambe le porzioni di fabbricato, è necessario attivarsi secondo le indicazioni descritte dalla circolare 27/E/2016 in commento.

DICHIARAZIONI

La deducibilità dei contributi nel modello Unico PF

di Luca Mambrin

Ai sensi dell'articolo **10 comma 1 lett. e) del Tuir** sono oneri deducibili dal reddito complessivo i **contributi previdenziali ed assistenziali** versati:

- in ottemperanza a disposizioni di legge (**obbligatori**);
- alla gestione della forma pensionistica di appartenenza (**volontari**), compresi quelli versati per la **ricongiunzione dei differenti periodi assicurativi**, per il **riscatto degli anni di laurea** (sia a fini pensionistici che ai fini della buonuscita) e **per la prosecuzione volontaria**.

Non è previsto un limite massimo di deducibilità, e tali oneri **sono deducibili anche se sostenuti per conto di familiari fiscalmente a carico**.

Rientrano tra gli oneri deducibili anche i **contributi soggettivi** e il **contributo maternità** versati dai soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo alle rispettive casse di previdenza di appartenenza (ad esempio avvocati, dottori commercialisti, ingegneri, architetti, medici, veterinari, architetti ed ingegneri).

Non è deducibile il contributo integrativo che deve essere versato dagli stessi soggetti in quanto questo contributo viene calcolato in percentuale sul volume d'affari e non concorre alla formazione del reddito Irpef del professionista (ad eccezione del contributo integrativo minimo che è ammesso in deduzione dal reddito Irpef solo per la parte che è rimasta a carico del contribuente).

Nella **risoluzione n. 25/E/2011** l'Agenzia delle entrate ha chiarito che sono deducibili i contributi volontari versati da un professionista che **ha cessato l'attività** ad una Cassa di previdenza per conseguire la pensione; inoltre è possibile dedurre dal reddito complessivo i contributi previdenziali sospesi a seguito di una calamità naturale, secondo il principio di cassa, ovvero quando è stato effettivamente eseguito il versamento.

Rientrano nella categoria degli **oneri deducibili anche i contributi** versati alla Gestione separata INPS nella misura effettivamente rimasta a carico del contribuente e risultante da idonea documentazione da:

- **lavoratori autonomi occasionali**, con compensi complessivi annui superiori a 5.000 euro, per la quota del contributo (pari ad 1/3) rimasta a carico del collaboratore;
- **associati in partecipazione con apporto di solo lavoro**, per la quota (pari al 45%) del

contributo rimasta a carico dell'associato.

L'importo dei contributi rimasti a carico dei percipienti è indicato nel **campo 35** del modello di Certificazione Unica nella parte relativa alle certificazioni di lavoro autonomo provvigioni e redditi diversi. Tali redditi sono **identificati nel campo 1** con i seguenti codici:

- – “**C**” – utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e da contratti di cointeressenza, quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
- – “**M**” – prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente;
- – “**M1**” – redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, di non fare o permettere.

Come precisato anche nelle istruzioni alla compilazione del modello Unico PF sono oneri deducibili anche gli importi versati nell'anno 2015 a titolo di:

- **contributi agricoli unificati versati all'Inps** – Gestione ex Scau – ad esclusione della parte dei contributi che si riferisce ai lavoratori dipendenti;
- **contributi versati per l'assicurazione obbligatoria Inail** riservata alle persone del nucleo familiare per la tutela contro gli infortuni domestici (c.d. **assicurazione casalinghe**);
- **contributi versati al cosiddetto “fondo casalinghe”**.

Molteplici sono stati nel corso degli anni i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate, in particolare:

- nella **circolare n. 15/E/2005** è stato precisato che sono oneri deducibili anche i contributi relativi **all'assicurazione obbligatoria per gli infortuni versati dall'impreditore agricolo** per la propria posizione;
- la **circolare n. 17/E/2006** ha chiarito che **sono deducibili i contributi versati all'ONAOSI** da parte dei sanitari iscritti agli ordini dei farmacisti, medici chirurghi, odontoiatri e veterinari;
- con la **risoluzione n. 114/E/2009** l'Agenzia delle entrate ha precisato che **il coniuge superstite** può portare in deduzione **i contributi versati ed intestati al coniuge defunto**, considerato che il mancato pagamento degli stessi avrebbe impedito al coniuge superstite in qualità di erede di beneficiare del trattamento pensionistico; visto che il titolo di pagamento è intestato al *de cuius*, la circostanza che l'onere è stato integralmente assolto dal coniuge superstite dovrà risultare dalle ricevute relative ai pagamenti effettuati;
- nella **risoluzione n. 25/E/2011** è stato chiarito che **il contributo integrativo versato dai biologi** volontariamente all'Ente Nazionale di Previdenza e assistenza a favore dei biologi (ENPAB) debba essere considerato onere deducibile, qualunque sia la causa che origina il versamento, la quale può rinvenirsi nei riscatti (ad esempio per il corso di laurea), nella prosecuzione volontaria del versamento dei contributi nonché nella ricongiunzione di periodi assicurativi maturati presso altre gestioni previdenziali obbligatorie.

Non rientrano invece tra le spese ammesse in deduzione:

- le somme versate all'Inps per **ottenere l'abolizione del divieto di cumulo tra pensione di anzianità e attività di lavoro** e per la regolarizzazione dei periodi pregressi.
- i contributi previdenziali versati alla gestione separata dell'Inps **rimasti a carico del titolare dell'assegno di ricerca**, né per il titolare dell'assegno stesso né per il familiare di cui è eventualmente fiscalmente a carico.

Nel caso di **contributi corrisposti per conto di altri soggetti**, se la legge prevede **l'esercizio del diritto di rivalsa, la deduzione spetta alla persona per conto della quale i contributi sono versati**. Ad esempio, in caso di **impresa familiare** artigiana o commerciale, il titolare dell'impresa è obbligato al versamento dei contributi previdenziali anche per i familiari che collaborano nell'impresa; tuttavia, poiché per legge il titolare ha diritto di rivalsa sui collaboratori stessi non può mai dedurli, neppure se di fatto non ha esercitato la rivalsa, a meno che il collaboratore non sia anche fiscalmente a carico. I collaboratori, invece, possono dedurre i contributi soltanto se il titolare dell'impresa ha effettivamente esercitato detta rivalsa.

Nell'ambito del **modello Unico PF 2016 nel campo RP21** va indicato l'importo dei contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori e volontari versati nel **2015**; per **beneficiare della deduzione** dal reddito il contribuente dovrà **conservare le ricevute bancarie o postali dei versamenti eseguiti** ovvero **l'apposita documentazione rilasciata dall'ente previdenziale**.

IVA

Le cessioni di beni a viaggiatori extracomunitari

di Marco Peirolo

L'art. 8, comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 633/1972 esclude dal regime di non imponibilità previsto per le cessioni di beni con trasporto all'estero a cura del soggetto non residente, le operazioni aventi per oggetto i **beni da trasportare nei bagagli personali fuori del territorio dell'Unione europea**, per i quali trova infatti applicazione la specifica disciplina dettata dall'art. 38-*quater* del decreto IVA, riferita alle cessioni nei confronti dei viaggiatori domiciliati o residenti in Paesi extra-UE.

La finalità è quella di agevolare i **turisti stranieri**, introducendo particolari agevolazioni sempreché siano fornite adeguate garanzie che i beni lascino effettivamente il territorio comunitario e non vengano commercializzati al suo interno, in evasione d'imposta.

Dal punto di vista soggettivo, fermo restando che gli acquirenti devono essere **persone fisiche che agiscono in veste di "privati consumatori"**, la non imponibilità si applica anche nei confronti dei soggetti nazionali o comunitari che, per qualsiasi motivo, abbiano acquisito domicilio o residenza in un Paese extracomunitario.

La residenza o il domicilio extracomunitario deve essere espressamente indicata sul **passaporto o altro documento equipollente** che l'acquirente è tenuto ad esibire al cedente all'atto dell'effettuazione dell'acquisto, i cui estremi devono essere riportati in fattura (C.M. 10 giugno 1998, n. 145/E, § 1).

L'agevolazione si applica anche nei confronti dei soggetti aventi residenza o domicilio nei **territori esclusi dall'Unione** ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. a) e b), del D.P.R. n. 633/1972 (es. Comuni di Livigno e Campione d'Italia), mentre le cessioni nei confronti di soggetti residenti nella Repubblica di **San Marino** sono soggette a IVA in base all'art. 7 del D.M. 24 dicembre 1993.

La non imponibilità è riconosciuta per le cessioni effettuate dai **commercianti al dettaglio**, nonché a quelle dei **grossisti** che abbiano ottenuto l'iscrizione al REC e l'autorizzazione amministrativa anche per il commercio al dettaglio, sempreché le cessioni al minuto avvengano in appositi locali, distinti da quelli destinati alla vendita all'ingrosso, e abbiano per oggetto una quantità di beni proporzionata rispetto a quella normalmente rientrante nell'uso personale o familiare (R.M. 7 settembre 1998, n. 126/E).

Per il cedente, le operazioni in esame, in quanto non imponibili, danno diritto alla detrazione dell'imposta assolta "a monte" sugli acquisti, ma non concorrono alla determinazione dello

status di esportatore abituale e alla formazione del *plafond* e **non consentono di richiedere il rimborso dell'IVA** annuale o trimestrale.

Dal punto di vista oggettivo, le cessioni di beni devono superare, complessivamente, l'importo minimo di **154,94 euro, al lordo dell'IVA**. Il limite minimo si riferisce agli acquisti effettuati presso uno stesso punto vendita e risultanti da un'unica fattura.

Le categorie merceologiche rilevanti ai fini dell'agevolazione sono state indicate, in via di massima, dall'Amministrazione finanziaria.

Un ulteriore requisito per beneficiare della non imponibilità è relativo al trasporto dei beni al di fuori dell'Unione europea nei bagagli personali dell'acquirente **entro il terzo mese successivo** a quello di effettuazione dell'operazione.

Può accadere che i beni non possano essere collocati nei bagagli personali del viaggiatore e che, soprattutto in ragione del loro volume o peso, devono essere invece inoltrati presso il domicilio estero del proprietario attraverso il sistema della spedizione come **"bagaglio non accompagnato"**. La C.M. 3 agosto 1999, n. 171/D ha confermato la possibilità di beneficiare dell'agevolazione purché i viaggiatori residenti o domiciliati fuori dall'Unione europea lascino l'Italia con diretto scalo nel proprio Stato di appartenenza. È inoltre necessario che sulla "Lettera di Trasporto Aereo (LTA)", compilata dalla compagnia aerea (vettore) dietro istruzioni del mittente:

- vi sia **identità** tra la merce descritta e quella indicata sulla fattura, nonché coincidenza tra il nominativo del mittente e quello del destinatario dei beni;
- siano annotati gli **estremi del medesimo documento di riconoscimento del mittente straniero** (passaporto o altro documento equipollente) indicati sulla fattura.

Lo sgravio dell'IVA a favore del soggetto extracomunitario può essere riconosciuto dal dettagliante italiano secondo due modalità alternative. In particolare, in sede di cessione, emettendo **fattura senza applicazione dell'imposta**, che quindi deve essere scorporata dal prezzo di vendita, oppure con **rimborso** successivo dell'imposta all'acquirente straniero a cura del dettagliante o tramite apposita società intermediaria.

Il **"tax free shopping cheque"** può essere utilizzato in sostituzione della fattura per il rimborso dell'IVA che è anticipata al viaggiatore straniero dalla società di *"tax refund"*, la quale provvede a trasmetterlo al commerciante che lo ha rilasciato per ottenere la restituzione dell'importo dell'IVA anticipata. Di norma, al negoziante viene inviato un riepilogo mensile, come estratto conto dei **"tax free cheque"** emessi e vistati dalla dogana, a fronte del quale il commerciante emette una **nota di variazione riassuntiva** al fine di recuperare l'IVA rimborsata (R.M. 15 febbraio 1994, n. 1882 e R.M. 18 marzo 1992, n. 445849).

ADEMPIMENTI

Il Registro Imprese sta verificando le PEC

di Laura Mazzola

Il **Registro Imprese** ha avviato, a decorrere dal 1° giugno, alcuni controlli al fine di **verificare** che gli iscritti siano dotati di un **indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) valido ed attivo**.

Si ricorda che la PEC, disciplinata con il **D.P.R. 68/2005**, è un **sistema di comunicazione elettronica** che, pur funzionando come una normale posta elettronica, si caratterizza per l'**idoneità a rilasciare al mittente una ricevuta elettronica, attestante l'invio e la consegna al destinatario dei documenti informatici** (e dell'eventuale allegata documentazione), nonché, grazie alla firma elettronica, la provenienza e l'integrità del contenuto del messaggio.

Il **Registro Imprese della Camera di Comercio di Torino** ha avviato la prima fase dell'attività procedendo con la **cancellazione degli indirizzi PEC inattivi, revocati e non univoci**, ossia non riferibili ad un'unica impresa o riferibili ad un professionista anziché ad un'impresa.

La procedura di cancellazione consiste:

- nel **mero controllo automatizzato di validità dell'indirizzo PEC**;
- nell'**eliminazione dell'indirizzo PEC irregolare dalla posizione anagrafica dell'impresa iscritta**. In pratica, l'eliminazione dell'indirizzo PEC irregolare comporta esclusivamente la cancellazione dell'indirizzo dalla posizione dell'impresa nel Registro Imprese (cioè non comparirà più in visura).

Ogni primo giorno del mese verranno pubblicati gli elenchi di imprese per le quali si è riscontrato che l'indirizzo PEC non è conforme alle disposizioni.

Già il 1° giugno sono stati pubblicati gli elenchi riferiti alle **società di persone**; il 1° luglio sono stati pubblicati, invece, gli elenchi riferiti alle **ditte individuali**.

Il 1° settembre saranno pubblicati gli elenchi delle **società di capitali**.

L'impresa indicata negli elenchi dovrà **regolarizzare l'iscrizione del proprio indirizzo PEC entro 45 giorni dalla pubblicazione dell'elenco** mediante, alternativamente:

- l'**iscrizione di un nuovo indirizzo di posta elettronica certificata**, con apposita pratica di variazione;
- il **rinnovo dell'indirizzo PEC già dichiarato**, effettuando una comunicazione, a mezzo

PEC, all'indirizzo ufficio.conservatore@to.legalmail.camcom.it (valido per tutte le imprese aventi sede legale nella provincia di Torino).

Decorso inutilmente il termine previsto, le imprese saranno **segnalate al Giudice del Registro affinché ordini la cancellazione dell'indirizzo PEC**.

Si ricorda che, in assenza di un indirizzo PEC in visura, qualsiasi modifica inviata sulla posizione dell'impresa dovrà essere **sospesa** fino a quando non sarà stato comunicato l'indirizzo di posta elettronica certificata e comunque per un **massimo di tre mesi**. Decorso tale termine, la **modifica** verrà **respinta e considerata mai presentata**.

DICHIARAZIONI

Chi non applica gli studi di settore

di Federica Furlani

È noto che, in linea generale, rientrano nell'**ambito di applicazione degli studi di settore** tutti i **contribuenti che siano titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo**: imprenditore individuale, esercente arti e professioni anche in forma associata, società di persone, società di capitali ed ente non commerciale per la parte relativa all'eventuale attività di impresa esercitata.

Tali soggetti sono pertanto obbligati a presentare il relativo modello: il mancato adempimento prevede la **sanzione amministrativa pari a 2.000 euro** (articolo 8, comma 1, D.Lgs. 471/1997).

Sono previste tuttavia delle **cause di esclusione** dall'applicazione degli studi che rendono i soggetti che vi rientrano non accertabili a questi fini e casi in cui, pur non essendo il soggetto accertabile da studi di settore, è comunque obbligato a compilare e presentare il modello.

In particolare, sono **esclusi** dall'applicazione degli studi di settore (e non accertabili) i contribuenti:

- che **iniziano/cessano l'attività durante il periodo di imposta**.

Non è tuttavia prevista la causa di esclusione:

1. quando si verifica la **cessazione e l'inizio dell'attività da parte dello stesso soggetto entro sei mesi dalla data di cessazione, purché si tratti della medesima attività** (o meglio di un'attività contraddistinta dal medesimo codice o compresa nel medesimo studio di settore). È necessario far riferimento per il calcolo dei sei mesi alla data di chiusura dell'attività (di comunicazione all'Agenzia), considerando come mese intero le frazioni pari o superiori a 15 giorni;
 2. quando l'attività iniziata costituisce **mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti**, e quindi quando l'"*attività presenta carattere di novità unicamente sotto l'aspetto formale*" (circolare 11/E/2007). È il caso dell'affitto o acquisto d'azienda, successione o donazione d'azienda, operazioni di trasformazione, di scissione o fusione di società. Non costituisce inoltre causa di esclusione il periodo di imposta diverso da 12 mesi o il caso di svolgimento di un'attività stagionale o solo per una parte del periodo di imposta, mentre è considerato periodo di cessazione dell'attività quello che precede l'inizio della liquidazione;
- **con un ammontare di ricavi o compensi dichiarati superiore a 5.164.569 euro**, dove, per

quanto riguarda i ricavi, sono esclusi i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazioni, delle cessioni di strumenti finanziari similari alle azioni, delle cessioni di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, mentre per quel che concerne i compensi, vanno considerati quelli derivanti dall'attività di lavoro autonomo. Sono tuttavia previsti dei casi particolari: ad esempio gli studi WG40U, WG50U, WG69U, WK23U, prevedono che i ricavi, al fine del limite di cui sopra, debbano essere aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate in base a quanto previsto dagli articoli 92 e 93 Tuir. È importante rilevare che i contribuenti che presentano un ammontare di ricavi o compensi dichiarati **superiore a 5.164.569 euro ma fino a 7.500.000 euro, devono comunque compilare e presentare lo studio di settore applicabile;**

- che si trovano in un periodo di **non normale svolgimento dell'attività, tenuti a compilare comunque il modello** (ad eccezione delle ipotesi di liquidazione ordinaria, coatta amministrativa e fallimentare). A titolo esemplificativo, si considera non normale svolgimento dell'attività:
 1. il periodo in cui l'impresa è in **liquidazione ordinaria**, oppure in liquidazione **coatta amministrativa o fallimentare**;
 2. il periodo in cui l'impresa **non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale** (ad esempio perché la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause indipendenti dalla volontà dell'imprenditore; non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività; è svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento dell'attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi);
 3. il periodo in cui si è verificata **l'interruzione dell'attività per tutto il periodo d'imposta a causa della ristrutturazione dei locali** (tutti i locali in cui viene esercitata l'attività);
 4. il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno **ceduto in affitto l'unica azienda**;
 5. il periodo in cui il contribuente ha **sospeso l'attività ai fini amministrativi** dandone comunicazione alla CCIAA;
 6. la **modifica in corso d'anno dell'attività esercitata**.
 7. per i **professionisti**, il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per la maggior parte dell'anno a causa di **provvedimenti disciplinari**.

Le Istruzioni – Parte generale degli Studi di Settore 2016 specificano che i contribuenti che si trovano in questa ipotesi di esclusione (non normale svolgimento dell'attività) e non dispongono di alcuni dati fondamentali per il calcolo di Gerico (nessuna operazioni effettuata, nessun ricavo conseguito, ...), devono limitarsi a salvare la posizione e trasmetterla in allegato al modello Unico;

- che **determinano il reddito con criteri "forfetari"**, come ad esempio gli esercenti attività di agriturismo e di allevamento;

- che esercitano l'attività di **incaricati alle vendite a domicilio**;
- con **categoria reddituale diversa da quella prevista nel quadro degli elementi contabili** contenuto nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore approvato per l'attività esercitata (punto 9.1 circolare 58/E/2002). È il caso di un contribuente che esercita in qualità di lavoratore autonomo un'attività il cui studio di settore associato contiene solo il quadro F destinato ad accogliere i dati contabili riguardanti l'esercizio dell'attività in forma di impresa;
- che applicano il **regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità**.